

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 155

13 marzo 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI POMPIGNOLI, FABBRI, BARGI, DELMONTE, LIVERANI, MARCHETTI Daniele, PETTAZZONI, RAINIERI, RANCAN

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N.15 (NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI)"

Oggetto assembleare n. 4271

Relazione

Il seguente progetto di legge modifica alcune disposizioni contenute nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali).

Si interviene in particolare, in chiave di semplificazione, con alcune migliorie sostanziali in tema di tassa automobilistica, raggiungendo obiettivi di riduzione della pressione fiscale e di efficienza nei processi di riscossione.

Nello specifico la modifica all'art. 9, con l'inserimento del comma 9 bis., introduce nel sistema di riscossione della tassa automobilistica regionale una modalità di pagamento innovativa, quale la domiciliazione bancaria che, se adottata dal contribuente, ne garantisce una riduzione pari al 10% dell'importo dovuto.

Attraverso l'introduzione della domiciliazione bancaria è possibile conseguire obiettivi di:

1. certezza e tempestività nell'incasso del tributo, mitigando la tendenza all'evasione e al dilazionamento nell'esecuzione dei versamenti, in modo da consentire alla Regione di acquisire il gettito entro i termini di legge, potendo così contare su un flusso di entrate certo e affidabile, e di poter svolgere con maggiore efficacia le proprie politiche tributarie, sulla base di previsioni di bilancio attendibili;
2. semplificazione nelle procedure di pagamento, agevolando i contribuenti nell'adempimento dell'onere tributario e innescando un meccanismo di automatismo che consenta alla Regione di ridurre in misura rilevante tempi e costi di gestione del tributo;
3. fidelizzazione dei contribuenti e miglioramento dei processi di gestione e controllo attraverso la promozione di modalità automatizzate e digitali per la riscossione della tassa;

Ne derivano quindi benefici importanti sia per i contribuenti che per l'Amministrazione regionale.

Volendo inoltre saggiare la sostenibilità della misura nel tempo, risulta opportuno - in fase di prima applicazione del provvedimento e comunque per un periodo non superiore al triennio - il supporto della tesoreria regionale alla messa a punto del servizio di domiciliazione bancaria.

L'inserimento del comma 9 ter pone l'attenzione sulle ricadute finanziarie innescate con l'introduzione della domiciliazione bancaria nel sistema di riscossione della tassa automobilistica regionale. A partire dagli esercizi successivi al 2017 si prevede un aggiornamento annuale dei dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 9 bis. riconducendo nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio

del bilancio gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate.

Il comma 10 dell'art.6, così come sostituito dal presente progetto di legge, infine, istituisce l'albo dei veicoli della Regione Emilia-Romagna esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

“9 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2018 l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto del 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante domiciliazione bancaria. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore al triennio, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal servizio di tesoreria regionale. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione assembleare competente, definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione

di cui al presente comma.”.

“9 ter. A partire dagli esercizi successivi al 2017 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 9 bis. e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.”.

2. Il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. È istituito l'albo dei veicoli della Regione Emilia-Romagna esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.